



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

Il Giudice,

vista l'istanza depositata in data 15.10.2024 da parte di (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Riccio e Gianfranco Ceci, volta ad ottenere la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 54, co. 2, CCII contestualmente al deposito di domanda *ex art.* 44 CCII, debitamente pubblicata a Registro delle Imprese in data 15.10.2024;

rilevato che

la società non ha indicato chiaramente quale strumento intende adottare, ancorchè dai riferimenti nell'istanza alla messa a disposizione di crediti e di immobili, nonché di finanza esterna e dal riferimento alla regola distributiva della priorità assoluta sembrerebbe doversi arguire che è intenzione del debitore proporre un concordato di natura liquidatoria;

la società debitrice è stata attinta da domanda di apertura di liquidazione;

ritenuto che

nel contesto del redigendo piano di concordato, sia necessario e funzionale al risanamento dell'impresa disporre misure protettive sul patrimonio della debitrice;

P.Q.M.

CONFERMA nei confronti di tutti i creditori della (omissis) le misure protettive già ottenute con l'iscrizione della relativa domanda nel Registro delle Imprese **in data 15.10.2024 per la durata di quattro mesi** e, pertanto, dispone che:

- i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della debitrice e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico di (omissis). non può essere pronunciata;

MANDA la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla debitrice e al Registro delle Imprese.

Milano, 19/10/2024

Il G.D.

Sergio Rossetti